

*REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI DI BENI,
SERVIZI E LAVORI MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA*

INDICE SISTEMATICO

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA _____	1
<i>Art. 1 - Ambito di applicazione, fonti e principi di riferimento</i> _____	3
<i>Art. 2 - Tipologia degli interventi eseguibili in economia e limiti di importo</i> _____	4
<i>Art. 3 - Responsabile del Procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto</i> _____	13
<i>Art. 4 - Modalità di esecuzione e sub-affidamenti</i> _____	13
<i>Art. 5 - Determinazione a contrattare</i> _____	14
<i>Art. 6 - PIANI DI SICUREZZA</i> _____	15
<i>Art. 7 - Modalità di affidamento degli interventi in economia. Affidamento a seguito di consultazione e affidamento diretto</i> _____	15
<i>Art. 8 - Incarichi professionali e di collaborazione esterna</i> _____	17
<i>Art. 9 - Criteri e forme delle acquisizioni in economia</i> _____	18
<i>Art. 10 - Requisiti dei fornitori e dei prestatori di servizi</i> _____	19
<i>Art. 11 - Individuazione degli operatori economici cui affidare forniture di beni o di servizi in economia</i> _____	19
<i>Art. 12 - Elenchi di operatori economici</i> _____	21
<i>Art. 13 - Principio di rotazione</i> _____	23
<i>Art. 14 - Deroghe al principio di rotazione</i> _____	24
<i>Art. 15 - Pubblicità e comunicazioni</i> _____	24
<i>Art. 16 - Procedure di consultazione</i> _____	25
<i>Art. 17 - Lettera di invito e richiesta di preventivi</i> _____	25
<i>Art. 18 - Verbale di confronto dei preventivi</i> _____	26
<i>Art. 19 - Individuazione della migliore proposta e formalizzazione del rapporto con il fornitore- stipula del contratto</i> _____	26
<i>Art. 20 - garanzie relative al rapporto contrattuale con il fornitore, prestatore o esecutore</i> _____	28
<i>Art. 21 - Termini di pagamento</i> _____	28
<i>Art. 22 - Gestione delle problematiche in relazione all'esecuzione del contratto di cottimo</i> _____	29
<i>Art. 23 - Procedura di collaudo delle forniture di beni acquisite</i> _____	29
<i>Art. 24 - perizia suppletiva per maggiori spese</i> _____	30
<i>Art. 25 - Norma di rinvio a riferimenti generali</i> _____	30
<i>Art. 26 - Entrata in vigore ed abrogazioni</i> _____	30

Assessorato ai Lavori Pubblici

Regolamento Provinciale per la disciplina degli acquisti di beni, servizi e lavori mediante procedure in economia

TIPO DOCUMENTO: *Regolamento*

VER.: *n. 1.00 del 24.09.2008*

APPROVATO CON: *Del. C.P. n. 91 del 20.11.2008*

AREA: *Tecnica*

DIRIGENTE: *Ing. Pierandrea Bandinu*

SETTORE: *Lavori Pubblici*

SEDE: *Via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)*

SERVIZIO: *Lavori pubblici e programmazione*

REDATTO DA: *Stefania Cau*

TEL.: *070 9356400*

FAX.: *070 9370383*

C.F. *92121560921*

P.I.: *02981030923*

E-MAIL *lavoripubblici@provincia.mediocampidano.it*

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, FONTI E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, il limite, le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di forniture servizi e lavori, per brevità in seguito intesi con il termine "interventi", che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli, secondo il combinato disposto dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici", di seguito denominato anche per sintesi "Codice" o "D.Lgs. n. 163/2006" e dagli artt. 40 e 41 della L.R. 07. agosto 2007 n. 5; si applica inoltre nei termini meglio precisati in seguito, agli incarichi professionali e di collaborazione esterna.
2. Le norme del presente regolamento sono tese a garantire la qualità delle prestazioni ed attuano i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. L'affidamento di forniture di beni e di servizi, nonché di lavori mediante procedure in economia, secondo quanto disciplinato dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, da norme integrative ed attuative dello stesso, dalla L.R.5/2007 nonché dal presente regolamento avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché degli atti di programmazione eventualmente formalizzati dall'Amministrazione;
4. In presenza di contratti misti, che comprendano lavori e/o servizi e/o forniture, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 163/2006, 2 e 3 della L.R.5/2007;
5. L'Amministrazione opera le proprie scelte in materia di acquisizione di beni e servizi in economia tenendo conto di quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 488/1999, nonché valutando l'esperibilità di procedure semplificate.
6. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 85 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico da essa realizzato ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze

avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza in base all'articolo 33 del medesimo decreto.

7. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia effettuate dalla Provincia del Medio Campidano nei limiti di importo stabiliti dal D.Lgs. 163/ o della L.R.5/2007.
8. Tali limiti non possono essere superati nemmeno per perizie di variante o suppletive o proroghe appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.
9. Nessun intervento di importo superiore alla soglia comunitaria che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi al ricorso a procedure di evidenza pubblica secondo le modalità definite dal Codice.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ESEGUIBILI IN ECONOMIA E LIMITI DI IMPORTO

1. Possono essere affidate in economia, nel rispetto del presente regolamento, in conformità agli atti di pianificazione dell'Ente e fino all'importo della soglia di valore di € 50.000,00, al netto dell'IVA, le seguenti forniture di beni, necessarie per l'ordinario funzionamento dell'Amministrazione:
 - a) Arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) Materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) Materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

- e) Prodotti per autotrazione, lubrificanti, materiali di ricambio e di consumo e altro materiale necessario per il funzionamento dei mezzi meccanici e delle attrezzature;
- f) Beni necessari per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e scolastici, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- g) Combustibile per il riscaldamento di immobili;
- h) Fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- i) Oggetti-ricordo e altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- j) Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati
- k) Opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- l) Forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- m) Forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- n) Acquisto di beni per organizzazione di manifestazioni varie quali ricevimenti, cerimonie, convegni, sistemazioni alberghiere e pranzi d'onore e di lavoro, onoranze funebri, necrologi, spese comunque inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze, spese per fiere, conferenze e mostre, spese di ospitalità in occasione di congressi, tavole rotonde, conferenze e simili;
- o) Vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

- p) Acquisto di beni, d'impianti, macchine, apparati, sistemi, attrezzi e materiali e per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- q) Materiali, attrezzature, e mezzi per il funzionamento del servizio di manutenzione della viabilità e degli edifici;
- r) Forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori;
- s) Spese per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni e la diffusione delle attività in genere dell'Amministrazione
- t) Materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione disinquinamento;
- u) Detersivi, materiale vario ed attrezzature per la pulizia dei locali;
- v) Acquisti per la protezione civile;
- w) Macchine d'ufficio, mobili ed arredi, riparazione e manutenzione degli stessi
- x) Server, dispositivi di backup, personal computer desktop e portatili, stampanti, fotocopiatori, fax, network area storage, hard disk esterni, proiettori, schermi di proiezione e relativi accessori, etc. e relativa manutenzione;
- y) Software e relativa personalizzazione, compresa la manutenzione normativa, correttiva ed evolutiva;
- z) Centrali telefoniche, apparecchi di telefonia fissa, apparecchi per la telefonia mobile e relativi accessori, apparecchi per la connettività mobile e relativi accessori, reti di trasmissione dati, apparati per la trasmissione dati e relativa posa in opera e manutenzione, impianti di amplificazione e diffusione sonora, e relativi accessori e manutenzione;
- aa) apparati di rete attivi e passivi, e firewall, e relativa manutenzione.

2. Possono essere affidati in economia, nel rispetto del presente regolamento, in conformità agli atti di pianificazione dell'Ente e fino all'importo della soglia di valore di € 50.000,00, al netto dell'IVA i seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Amministrazione:

- a) Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, beni mobili ed immobili;

- b) Spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio, attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali, il conferimento in discarica autorizzata;
- c) Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- d) Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
- e) Servizi di telecomunicazione;
- f) Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- g) Servizi informatici e affini compresi i servizi sistemistici, telematici, di videoconferenza, di traduzione, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- h) Prestazioni professionali inerenti alla personalizzazione, all'integrazione, all'applicazione, completamento ed aggiornamento dei software applicativi;
- i) Servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- j) Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- k) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- l) Servizi di consulenza a supporto quali: servizi di natura tributaria, fiscale o contributiva, servizi di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario; attività e servizi di consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa; altri servizi intellettuali non

riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti;

- m) Noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio provinciale: illuminazione pubblica, semafori, elettrici, elettronici, cablaggi strutturati, infrastrutture per la trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione,
- n) Recupero e trasporto di materiali di proprietà provinciale o rinvenuti su area di proprietà provinciale e loro sistemazione nei magazzini provinciali o presso discariche;
- o) Servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- p) Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- q) Acquisti di spazi promozionali, su giornali, riviste, televisioni, siti web;
- r) Servizi di pulizia negli edifici, loro pertinenze e nel territorio e servizi di gestione delle proprietà immobiliari;
- s) Servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, fotocomposizione realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, scansione e fotocopie;
- t) Eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature;
- u) Servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- v) Servizi per organizzazione di manifestazioni varie quali ricevimenti, cerimonie, convegni, sistemazioni alberghiere e pranzi d'onore e di lavoro, onoranze funebri, necrologi, spese comunque inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze, spese per fiere, conferenze e mostre,

spese di ospitalità in occasione di congressi, tavole rotonde, conferenze e simili;

- w) Servizi ristorazione e catering;
- x) Servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili, del territorio e di manifestazioni;
- y) Servizi connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- z) Prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e scolastici, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- aa) Servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da società enti, istituti e amministrazioni varie;
- bb) Servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- cc) Servizi di trasporto scolastico o noleggio scuolabus e assunzione autisti;
- dd) Nolo, affitto eventualmente con canone di manutenzione separata e riscatto finale o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
- ee) Locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori a tre anni, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- ff) Servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- gg) Prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- hh) Servizi legali, quali attività relative alle consulenze legali in ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei

profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale;

- ii) Servizi tecnici per la verifica, il collaudo e il controllo di impianti (termici, ascensori, elettrici, antitrusione, di videosorveglianza etc.) e prestazioni accessorie;
- jj) Prestazioni necessarie per la compilazione di progetti quali indagini di tipo geognostico, idrologico, agronomico, biologico, chimico rilievi e sondaggi in genere;
- kk) Prestazioni necessarie per la compilazione di capitolati di gara che richiedono una specializzazione tecnica e amministrativa elevata;
- ll) Prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori;
- mm) Prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- nn) Servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione

3. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

4. Possono essere affidati in economia, nel rispetto del presente regolamento, in conformità agli atti di pianificazione dell'Ente e fino all'importo della soglia di valore di € 77.469,00, al netto dell'IVA i seguenti lavori, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Amministrazione:
- a) Manutenzione dei fabbricati, di impianti di proprietà provinciale o gestiti dall'Ente e loro pertinenze;
 - b) Prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, sia istituzionale sia scolastico, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
 - c) Riparazioni per guasti di manufatti ed edifici, nei limiti di quanto sia strettamente necessario per ristabilire l'agibilità e l'abitabilità;
 - d) Interventi igienico-sanitari;
 - e) Interventi per l'eventuale ed indispensabile azione di restauro e ripristino, compresi quelli riguardanti gli impianti elettrici, telefonici, reti cablate, idrici, igienico sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, nonché altri adattamenti di locali di limitata entità;
 - f) Puntellamenti, concatenazioni, demolizioni di fabbricati e di manufatti pericolanti e sgombero di materiali rovinati;
 - g) Lavori di manutenzione di aree e spazi verdi, sfalci e potature;
 - h) Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
 - i) Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione;
 - j) Manutenzione e ripristino degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e alla rete stradale provinciale quali: elettrici, elettronici, multimediali, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, diffusione sonora e controllo integrato, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, gruppi elettrogeni e di continuità, illuminazione pubblica, semafori elettrici;

- k) Manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, delle barriere di sicurezza e dei marginatori stradali;
 - l) Rappezzi e spalmature superficiali per la manutenzione di manti asfaltati o bitumati e piccole manutenzioni per altri tipi di pavimentazione stradale;
 - m) Lavori di manutenzione ed espurgo di fossi, canali, collettori, fognature e impianti di depurazione;
 - n) Segnaletica stradale e barriere metalliche di protezione;
 - o) Sgombero di neve e provvedimenti antigelo;
 - p) Scalvo, abbattimento, manutenzione e ripristino di alberature;
 - q) Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle legge, dei regolamenti e delle disposizioni della Provincia in materia di sicurezza ed igiene pubblica.
5. Il ricorso all'acquisizione in economia di lavori è altresì consentito, fino all'importo della soglia di valore di € 200.000,00, al netto dell'IVA, nei limiti degli stanziamenti approvati nelle seguenti ipotesi:
- Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dal codice dei contratti;
 - Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - Lavori necessari per la compilazione di progetti quali indagini di tipo geognostico, idrologico, agronomico. Biologico, chimico rilievi e sondaggi in genere;
 - Completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori compresi i lavori di completamento e riparazioni in

dipendenza di deficienze o di danni causati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;

6. Se i lavori sono assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro al netto dell'IVA, nei limiti degli stanziamenti approvati.

ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Gli stanziamenti per gli interventi da eseguirsi in economia verranno indicati ove possibile nel PEG distribuiti per centri di responsabilità.
2. Il Dirigente del servizio competente all'acquisto in economia nomina, in base al proprio modello organizzativo interno, un Responsabile del Procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. In mancanza di tale nomina le funzioni del Responsabile del Procedimento si intendono svolte dal Dirigente.
3. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dalla L.R. 5/2007, anche come disciplinate dal presente regolamento, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Per i lavori il responsabile del procedimento stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto delle leggi applicabili in materia e al tempo stesso in conformità al principio di semplificazione egli determina i casi in cui possa procedersi con semplice perizia estimativa, con particolare riferimento a quanto disposto in ordine alla casistica dei lavori di somma urgenza;
5. Il Responsabile del Procedimento assolve alle funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto per i contratti di cottimo fiduciario, fatti salvi i casi nei quali, in relazione alla complessità del lavoro, della fornitura o del servizio affidati, l'Amministrazione provveda a nominare tale incarico un qualificato soggetto diverso.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E SUB-AFFIDAMENTI

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- a) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio della Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne all'Amministrazione.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dall'affidatario cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti è autorizzato nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di subappalto.
 3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nella richiesta di preventivo o nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formarne oggetto.
 4. Il Responsabile del Procedimento predispone l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell'opera di alcun imprenditore. In tal caso, egli organizza ed esegue l'intervento con personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione.

ART. 5 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

1. Qualora si presenti la necessità di disporre l'esecuzione in economia, il relativo procedimento viene avviato con la determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, che deve, di norma, contenere:
 - indicazione degli interventi da eseguire o acquisire;
 - cause o motivazioni che determinano la necessità dell'intervento;
 - importo presunto della spesa;
 - approvazione elaborati tecnico/amministrativi;
 - approvazione elenco ditte da invitare;
 - modalità di affidamento;
 - forma del contratto e clausole essenziali;
 - individuazione capitolo su cui viene imputata la spesa.
2. La determinazione a contrattare viene omessa quando:

- a) specifiche disposizioni di legge o del presente regolamento, consentono l'affidamento diretto in deroga alle normali procedure d'appalto;
 - b) la specialità o l'urgenza dell'intervento rendano impossibile l'esperimento di una gara informale.
3. In tali casi, si provvede con la determinazione di affidamento diretto, contenente le relative motivazioni e attestazione di congruità dell'offerta.

ART. 6 - PIANI DI SICUREZZA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 deve essere rilevata la presenza di rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le ditte appaltatrici e sulle misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, attraverso la predisposizione del DUVRI e la quantificazione dei relativi oneri (costi per la sicurezza non soggetti a ribasso).
2. qualora prescritto dall'ordinamento, in rapporto alla tipologia dei lavori, deve essere predisposto il piano di sicurezza.
3. Sia il DUVRI che il piano di sicurezza devono essere allegati al contratto, che ne forma parte integrale e sostanziale.

ART. 7 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI CONSULTAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta che al cottimo fiduciario, si procede con le seguenti modalità di affidamento:

I. FORNITURE E SERVIZI

A) per importi fino a Euro 3.000,00 I.V.A. esclusa

con determinazione di affidamento diretto, previa indagine di mercato (vedi art. 17 e 18) e/o trattativa diretta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del responsabile del procedimento.

Per motivi di efficienza gestionale i Dirigenti competenti possono disporre una determinazione complessiva di prenotazione di spesa a valere sui capitoli assegnati.

B) per importi superiori a Euro 3.000,00 e fino a Euro 10.000,00 I.V.A. esclusa

con determinazione di affidamento diretto, previa acquisizione, di almeno cinque preventivi-offerta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del Responsabile di Procedimento.

Il limite di cinque preventivi-offerta può essere derogato qualora la fornitura o il servizio da affidare riguardi interventi specialistici che solo poche ditte possono eseguire o comunque quelle presenti nel mercato.

C) per importi superiori a Euro 10.000 I.V.A. esclusa

si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Amministrazione ovvero sulla base di indagini di mercato.

II. LAVORI

A) per importo fino a Euro 5.000,00=, I.V.A. esclusa

con determinazione di affidamento diretto, previa indagine di mercato e/o trattativa diretta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del responsabile del procedimento.

Per motivi di efficienza gestionale i Dirigenti competenti possono disporre una determinazione complessiva di prenotazione di spesa a valere sui capitoli assegnati.

B) per importi superiori a Euro 5.000,00 e fino a Euro 15.000,00 I.V.A. esclusa

con determinazione di affidamento diretto, previa acquisizione, di almeno tre e cinque preventivi-offerta sulla base di un elenco delle lavorazioni ritenute necessarie, predisposte dal Responsabile del Procedimento, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del Responsabile di Procedimento.

Il limite di cinque preventivi-offerta può essere derogato qualora il lavoro da affidare riguardi interventi specialistici che solo poche ditte possono eseguire o comunque quelle presenti nel mercato.

C) per importi superiore a Euro 15.000,00 I.V.A. esclusa

si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Amministrazione ovvero sulla base di indagini di mercato.

2. Quando l'importo della fornitura o servizio da eseguirsi in economia è inferiore a Euro 30.000 (art.41 c. 5 L.R. 5/07), è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento. La Determina di affidamento sarà corredata da adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, nonché di congruità del prezzo.
3. Quando l'importo del lavoro da eseguirsi in economia è inferiore a Euro 50.000 (art. 40 c.4 L.R. 5/07), è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento. La determina di affidamento sarà corredata da adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, nonché di congruità del prezzo.
4. Servizi legali sono affidati su base fiduciaria;
5. I soggetti cui affidare direttamente lavori, forniture di beni o di servizi sono individuati dal Responsabile del Procedimento mediante valutazione di coerenza con le esigenze della Amministrazione, nell'elenco di operatori economici o sulla base di indagini di mercato nel rispetto di principi di proporzionalità e trasparenza assicurando la rotazione degli iscritti ai predetti elenchi.

ART. 8 - INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE ESTERNA

1. Le procedure di cui all'articolo precedente si applicano anche, per quanto compatibili e nel rispetto di principi di legge, all'affidamento di servizi tecnici, quali attività progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagine, attività di supporto al responsabile unico del procedimento, attività di collaborazione alla progettazione, direttore operativo, assistente di cantiere e quant'altro riferibile alle prestazioni nell'ambito dei Lavori pubblici;

2. In applicazione del combinato disposto dell'art. 91, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, e dell'art. 11, comma 15 della L.R. 5/07, per valori inferiori a 100.000 euro l'incarico sarà affidato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti idonei nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa consultazione di almeno dieci soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, individuati tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente e aggiornati annualmente, ovvero, in assenza, individuati sulla base di indagini di mercato.
3. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 ultimo periodo nonché dell'art. 11 comma 16 della L.R. 5/07, le prestazioni d'importo inferiore a 20.000 euro, IVA e oneri previdenziali di legge esclusi, possono essere affidate direttamente ad un soggetto di idonea professionalità, individuato discrezionalmente dal Responsabile del Procedimento dall'elenco degli operatori economici, o sulla base di apposito curriculum e nel rispetto della rotazione degli iscritti al medesimo elenco. La determina di affidamento sarà corredata da adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto.
4. In caso di affidamento diretto, il ribasso sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al D. M. 04.04.2001 è negoziato tra il Responsabile del Procedimento e il professionista.

ART. 9 - CRITERI E FORME DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

1. Per l'acquisizione di lavori, beni e di servizi con le procedure in economia a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la determinazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
2. La procedura di consultazione di una pluralità di operatori economici allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata anche nelle ipotesi in cui sia consentito l'affidamento diretto.

ART. 10 - REQUISITI DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'Amministrazione provvede in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle procedure di acquisizione di servizi e forniture e lavori di cui al presente regolamento in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati dall'Amministrazione stessa secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. L'affidatario del lavoro, della fornitura o del servizio in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dalla legge.
4. L'affidatario è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti di idoneità morale, elencati nell'art. 38 del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
5. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria l'Amministrazione utilizza criteri di selezione qualitativa stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 48 del D.Lgs. n. 163/2006 riferiti a forniture e servizi, anche per la formazione degli elenchi di operatori economici.

ART. 11 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE FORNITURE DI BENI O DI SERVIZI IN ECONOMIA

1. Il Responsabile del Procedimento individua gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento degli interventi in economia, comportanti la consultazione o l'affidamento diretto:

- a) dall'elenco degli operatori economici predisposti dall'Amministrazione come strumenti di pre-qualificazione generale, come definiti in base al successivo articolo 12, in via prioritaria;
 - b) selezione da un elenco di soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, predisposto dall'Amministrazione;
 - c) indagine di mercato, finalizzata ad acquisire informazioni dettagliate su soggetti in grado di realizzare le prestazioni necessitanti all'Amministrazione, al fine di verificarne le capacità tecnico-professionali e l'affidabilità economico - finanziaria;
2. L'indagine di mercato può essere realizzata:
- a) acquisendo informazioni dal mercato elettronico;
 - b) acquisendo informazioni da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato interventi analoghi a quelli che l'Amministrazione intende affidare con procedure in economia;
 - c) verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici;
 - d) sollecitando gli operatori economici a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione.
3. Le informazioni acquisite nell'indagine di mercato sono elaborate dal Responsabile del Procedimento al fine di individuare i soggetti con requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria tali da poter essere consultati per l'affidamento dell'intervento.
4. Il Responsabile del Procedimento può individuare gli operatori economici da consultare ricorrendo ad elenchi predisposti dall'Amministrazione come strumenti di pre-qualificazione generale, come definiti in base al successivo articolo 12.
5. Il Responsabile del Procedimento, a fronte di particolari esigenze connesse alla natura dell'affidamento o alla situazione di mercato, può invitare alla

consultazione anche altri soggetti, oltre a quelli individuati in base all'indagine di mercato o estratti dall'elenco degli operatori economici, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento della fornitura di beni, di servizi o dei lavori.

ART. 12 - ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

1. L'Amministrazione può istituire uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di lavori, beni e servizi, cui affidare prestazioni in economia, con validità temporale triennale, ed aggiornamento con cadenza annuale.
2. L'elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla fornitura dei beni, alla prestazione di servizi o all'esecuzione di lavori, per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell'Amministrazione.
3. Il provvedimento approvativo (determinazione del Dirigente) dell'elenco ne stabilisce anche il periodo di validità triennale.
4. L'elenco è formato ed aggiornato a cura del Dirigente dell'Area competente per l'acquisizione forniture di beni e di servizi o l'esecuzione di lavori, individuato come articolazione organizzativa di riferimento per gli interventi in economia.
5. Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco sono invitati a produrre richiesta di inserimento a mezzo di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio Provinciale, e sul sito web della stessa. Allo stesso avviso possono essere applicate ulteriori forme di pubblicità, qualora previste dalla norme o ritenute opportune dall'Amministrazione per un'efficace sollecitazione dell'interesse degli operatori economici.
6. L'avviso specifica i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria che devono essere posseduti dagli aspiranti; a questi ultimi è altresì richiesto di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

7. L'elenco è soggetto ad aggiornamento, a tal fine viene predisposto apposito avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, nelle stesse forme dall'avviso di istituzione dell'elenco.
8. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalla Amministrazione possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti.
9. Le richieste di inserimento sono valutate da apposita commissione composta da membri scelti preferibilmente tra i soggetti cui faranno capo le procedure di affidamento e acquisizione in economia.
10. L'iscrizione agli elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
11. In sede di affidamento a seguito di consultazione o di affidamento diretto, gli operatori economici sono invitati ad attestare con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 il permanere dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria verificati al momento dell'inserimento nell'elenco.
12. Ai fini della permanenza degli operatori economici negli elenchi formati, l'Amministrazione valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.
13. La cancellazione dall'elenco può essere disposta dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
 - b) quando l'impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;
 - c) quando ricorra, per l'impresa, l'applicazione della normativa antimafia;
 - d) qualora l'impresa senza valida motivazione, non presenti offerta in due gare consecutive;
 - e) su richiesta scritta dell'impresa.

ART. 13 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Nell'individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori in argomento, il Responsabile del Procedimento applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate nei commi seguenti.
2. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato, il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso l'impossibilità di partecipare ad altra procedura di consultazione per la medesima fornitura di beni o servizi o per i medesimi lavori per un periodo di sei mesi decorrente dalla conclusione dell'affidamento avuto.
3. Qualora, in particolari settori il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti sia talmente esiguo da determinare situazioni con un numero di soggetti invitabili alle procedure di consultazione inferiore a quanto necessario, il Responsabile del Procedimento può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, invitare anche soggetti già risultati affidatari.
4. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati per selezione di gruppo da elenchi appositamente predisposti dall'Amministrazione, il principio di rotazione si applica al solo soggetto affidatario, per il quale sussiste l'impossibilità di prendere parte al confronto per un periodo di sei mesi decorrente dalla conclusione dell'affidamento avuto.
5. In relazione al precedente comma 4, gli operatori economici che risultino affidatari in base a procedure di consultazione o di affidamento diretto sono inseriti in una sezione dell'elenco in calce allo stesso, a formazione progressiva. Qualora le procedure di consultazione portino all'esaurimento dell'elenco originariamente formato prima del termine previsto dai precedenti commi 2 e 4, i soggetti iscritti alla sezione aggiunta possono essere nuovamente consultati nell'ambito di altre procedure di confronto.
6. Nel caso di incarichi professionali e di collaborazione esterna di cui all'art. 8 il principio di rotazione si applica al solo soggetto affidatario, per il

quale sussiste l'impossibilità di prendere parte al confronto per un periodo di sei mesi decorrente dalla conclusione dell'affidamento avuto.

ART. 14 - DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Il Responsabile del Procedimento può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
 - a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative o estetiche;
 - c) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

ART. 15 - PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI

1. Le procedure di acquisto in economia di beni servizi e lavori non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 163/2006 e 22 della L.R. 5/2007 per gli altri appalti di servizi forniture e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria.
2. L'Amministrazione opera in modo tale da assicurare che le procedure in economia avvengano comunque nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. Le procedure di acquisto in economia di beni servizi e lavori sono sottoposte all'obbligo di richiesta del C.I.G. e di comunicazione all'Autorità dei Contratti Pubblici nei casi previsti.

4. L'esito degli affidamenti è soggetto ad avviso di post-informazione secondo gli obblighi legislativi e comunque almeno mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione nonché sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna per importi superiori a € 10.000,00 euro.

ART. 16 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

1. Con riferimento alle forniture di beni e servizi ed ai lavori, il Responsabile del Procedimento definisce le procedure di consultazione degli operatori economici individuati in base ai precedenti articoli, secondo impostazioni differenziate in base alla complessità o alla specificità dell'oggetto dell'affidamento, al valore relativo dello stesso, al dimensionamento complessivo delle prestazioni.
2. Nel fissare i termini per la ricezione dei preventivi e delle offerte, il Responsabile del Procedimento tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, nonché del tempo necessario all'inizio dell'esecuzione dell'intervento.

ART. 17 - LETTERA DI INVITO E RICHIESTA DI PREVENTIVI

1. Per le acquisizioni di interventi in economia, sia precedute da consultazione sia effettuate mediante affidamento diretto, la lettera d'invito riporta:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste al contraente;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni legislative vigenti;

- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - k) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l) l'obbligo, per l'appaltatore, di possedere i requisiti soggettivi richiesti;
 - m) la forma del contratto.
2. Per le acquisizioni di interventi in economia oggetto del presente regolamento, le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa.

ART. 18 - VERBALE DI CONFRONTO DEI PREVENTIVI

1. Il Responsabile del Procedimento espletante la procedura in economia con cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni, servizi o lavori, dopo lo scadere dei termini per la presentazione delle offerte, pone a confronto i preventivi di offerta, nel rispetto dei criteri stabiliti nella lettera di invito, al fine di individuare l'offerta più conveniente per l'Amministrazione.
2. Delle operazioni di cui al precedente comma 1 è resa completa descrizione in apposito verbale.
3. In relazione a procedure di consultazione per l'affidamento di forniture, servizi o lavori particolarmente complessi, nei quali sia utilizzato come criterio di scelta il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla normativa vigente, il Dirigente deve nominare una commissione di valutazione, nella quale lo stesso svolge le funzioni di presidente.

ART. 19 - INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE PROPOSTA E FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO CON IL FORNITORE- STIPULA DEL CONTRATTO

1. A conclusione della procedura di consultazione, il Dirigente formalizza le risultanze della stessa in apposita Determinazione, con il quale aggiudica la fornitura, il servizio o il lavoro al qualificato soggetto individuato.
2. Il contratto per gli interventi in economia può stipulato attraverso:
 - a) la forma di scrittura privata:
 - per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'amministrazione;

- per sottoscrizione da parte del contraente del capitolato d'oneri e della determina di aggiudicazione;
 - per corrispondenza secondo l'uso del commercio (scambio offerta accettazione/ente)
 - b) la forma pubblica amministrativa, per atto dell'ufficiale rogante dell'Ente;
 - c) la forma pubblica.
3. Per gli interventi di cui al presente regolamento i contratti sono conclusi come segue:
- a) per l'esecuzione degli interventi sino a € 15.000,00 i contratti possono essere stipulati in forma di scrittura privata secondo le modalità individuata discrezionalmente dal Responsabile del Procedimento tra quelle indicate al comma precedente;
 - b) per l'esecuzione degli interventi di importo superiore alla soglia individuata al comma precedente i contratti devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficio contratti;
 - c) per l'affidamento di incarichi professionali i contratti devono essere stipulati in forma di scrittura privata attraverso atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Amministrazione;
4. L'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale regola le obbligazioni delle parti con riferimento:
- a) all'oggetto della prestazione;
 - b) alle modalità di esecuzione della fornitura, della prestazione o del lavoro ed alle relative garanzie;
 - c) ai profili tecnici e qualitativi della fornitura, del servizio o del lavoro e dei termini di esecuzione;
 - d) ai profili economici ed alle modalità di pagamento inerenti la fornitura o il servizio.
 - e) della forma e dei termini di pagamento;
 - f) delle penali per la ritardata o incompleta esecuzione
 - g) del richiamo all'obbligo per l'affidatario di assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché di rispetto delle

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità;

h) dell'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

5. Nell'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale è comunque esplicitata specifica dichiarazione del fornitore o del prestatore di servizi di assoggettarsi alle condizioni ed alle penalità previste, nonché di uniformarsi alle vigenti disposizioni, comprese quelle stabilite dal presente regolamento.
6. Il contratto mediante lettera è concluso alla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.
7. Il fornitore, prestatore o esecutore deve dare immediata accettazione per iscritto all'Amministrazione dell'ordinazione ricevuta, formalizzando in tal modo la propria volontà, anche contrattuale, qualora prevista con tale modalità.

ART. 20 - GARANZIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL FORNITORE, PRESTATORE O ESECUTORE

1. In relazione alle acquisizioni di interventi in economia, sono attivate dall'Amministrazione tutte le garanzie procedurali ed economiche previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'applicazione di quanto previsto dall'art. 54 della L.R. n. 5/2007.
2. La garanzia definitiva può non essere richiesta per gli interventi di non particolare complessità e per i seguenti limiti di importi:
 - per l'esecuzione di lavori sino al valore massimo di € 15.000,00.
 - per forniture di beni e prestazioni di servizi sono al valore massimo di € 10.000,00.

ART. 21 - TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle forniture di interventi acquisiti con procedure in economia con cottimo fiduciario è disposto entro trenta (30) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione o collaudo o dalla verifica di esecuzione.

2. Per i lavori in economia è prevista la tenuta della contabilità secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione.
3. Il Responsabile del Procedimento verifica puntualmente la corresponsione di quanto dovuto al fornitore nei termini di pagamento previsti e nei casi di superamento degli stessi provvede a formalizzare e rendere nota all'interessato apposita giustificazione del ritardo.

ART. 22 - GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI COTTIMO

1. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa cottimista, il Responsabile del Procedimento applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia dell'Amministrazione, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione stessa degli addebiti mossi all'impresa.
2. Qualora l'impresa cottimista si renda responsabile di grave o ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto affidato a cottimo, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione dello stesso o del Direttore dell'esecuzione a provvedere, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Amministrazione.

ART. 23 - PROCEDURA DI COLLAUDO DELLE FORNITURE DI BENI ACQUISITE

1. I lavori, i beni e servizi acquisiti mediante procedure in economia con cottimo fiduciario sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dall'acquisizione.
2. Nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti o qualora si tratti di interventi di particolare complessità, il Responsabile del Procedimento, anziché l'attestazione della regolare esecuzione può disporre l'effettuazione del collaudo.
3. L'attestazione di regolare esecuzione o il collaudo sono effettuate:
 - a) con riferimento alle specifiche tecniche o prestazionali degli interventi, definite nella lettera di invito e nel contratto;

- b) con riferimento ai profili qualitativi dell'intervento, definiti nella lettera di invito e nel contratto o dichiarati dal fornitore a fronte di apposita certificazione (di prodotto e/o di processo produttivo);
 - c) con riferimento agli utilizzi più comuni del bene nell'ambito dell'attività della Amministrazione o all'interazione delle prestazioni con altre attività della stessa;
 - d) con esperimento di utilizzi rilevanti e con sollecitazioni critiche del bene;
 - e) con rilevazione di ogni elemento conoscitivo utile a valutare il grado di soddisfazione relativo dei fruitori, interni e/o esterni, del servizio.
4. Il collaudo sono è effettuato da qualificato operatore della Amministrazione o da soggetto esterno da essa incaricato.

ART. 24 - PERIZIA SUPPLETTIVA PER MAGGIORI SPESE

- 1. Qualora durante l'esecuzione degli interventi in economia la somma impegnata si rilevi insufficiente, il Responsabile del Procedimento può disporre una perizia suppletiva, da approvare previa eventuale variazione dello stanziamento programmato.
- 2. L'importo di perizia non può superare il 20% dell'importo della prestazione originaria, fatti salvi i limiti fissati dall'ordinamento.

ART. 25 - NORMA DI RINVIO A RIFERIMENTI GENERALI

- 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nelle norme vigenti in particolare quelle della L.R. 5/2007 e del D.Lgs. n. 163/2006, nonché per i rapporti contrattuali quelle stabilite dal Codice Civile.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.